

**IL TRIBUNALE DI MILANO***Sezione II Civile*

riunito in camera di consiglio, in persona dei sigg. magistrati:

dott.ssa Luisa Vasile Presidente

dott. Sergio Rossetti Giudice rel.

dott. ssa Rosa Grippo Giudice

nel procedimento di omologa del concordato preventivo ai sensi degli artt. 180 e ss. l.f. in epigrafe indicato ha emesso il seguente

DECRETO

visto il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo proposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 161, comma 6, l.f. e la successiva domanda ex art. 160 l.f., presentato in data 23.4.2019 ed integrato con la domanda completa e definitiva il 18.11.2019, come modificata il 27.4.2020, nonché, dopo l'ammissione in data 14.5.2020, il nuovo piano depositato 11.1.2021, come modificato il 18.3.2021 da Fiorenza Mursia, legale rappresentante di Ugo Mursia Editore s.r.l. (C.F. 09347510159), con gli avv.ti Umberto Stradella e Massimo Pellizzato ed in esecuzione della determina in data 18.4.2019;

visto il decreto di ammissione alla procedura concordataria emesso il 14.5.2020 dal tribunale di Milano con cui è stato nominato commissario il dott. Alberto Zappa;

vista la prova della notifica del decreto di fissazione dell'udienza di omologa in data 30.11 e 6.12 e 20.12.2021;

in ordine ai requisiti di legittimazione si osserva che la società ricorrente è inquadrabile quale impresa assoggettabile al fallimento in quanto presenta i requisiti di cui all'art. 1 l.f.;

per la situazione è oggettiva si osserva che ricorre, inoltre, una situazione di crisi con evidente incapacità di fare fronte ai propri debiti, ampiamente argomentato dalla stessa ricorrente;

la società opera nel settore dell'editoria;

la ricorrente ha basato la propria proposta di concordato su un piano in continuità diretta, così riassumibile:

realizzo del compendio immobiliare di Vignate per € 1.050.000, incasso di crediti commerciali per € 318.543, disponibilità liquide per € 175.819; flussi derivanti dalla continuità aziendale per € 574.353,54 sino al termine del piano in data 31.12.2025; finanza esterna per € 625.695;

il tutto per un attivo totale di € 2.744.410,54;

il piano si articola in 4 anni in quanto il pagamento è previsto che avvenga entro il 31.12.2025 e contiene la seguente proposta ai creditori:

pagamento integrale delle spese per le deducibili e dei relativi crediti pari a € 359.654,50 entro dodici mesi dall'omologazione;

pagamento dei privilegiati generali nei limiti della capienza dei beni pari a € 930.362,37 entro dodici mesi dall'omologazione;

pagamento con le seguenti percentuali e tempistica dei crediti assistiti da privilegio generale ex art. 2751 bis c.c. e ex art. 2754 c.c. nonché dei crediti chirografari naturali e assistiti da privilegi degradati, suddivisi nelle seguenti classi:

CLASSE 1: PROFESSIONISTI, AUTORI, ARTIGIANI: titolari di crediti assistiti da privilegi ex art. 2751 bis c.c. n. 2 (6° mobiliare) titolari di privilegi ex art. 2751 bis c.c. n. 5 (7° mobiliare): pagamento integrale nella misura percentuale del 100% secondo la seguente rateazione: il 50% entro 24 mesi dall'omologa, il 40% entro 36 mesi dall'omologa e il 10% entro 48 mesi dall'omologa, per complessivi € 619.239,30;

CLASSE 2 – PREVIDENZA OBBLIGATORIA EX. ART. 2753 e 2754 c.c.: titolari di crediti di natura contributiva assistiti da privilegio ex art. 2754 c.c. (16° mobiliare) capienti e degradati al chirografo per incapienza ai sensi dell'art. 160, secondo comma, L.F., per i quali si è proposta transazione previdenziale ex art. 182 ter L.F.: pagamento nella misura percentuale del 52,17 % entro 48 mesi dall'omologa per € 275.737,97;

CLASSE 3 – FISCO: titolari di crediti di natura tributaria assistiti da privilegio ex art. 2752 c.c. c.1 (26° mobiliare) e 2752 c.c. c. 2 (27° mobiliare), degradati a chirografo per incapienza ex art. 160 c. 2 L.F., oltre a crediti di natura tributaria e previdenziale chirografari naturali per i quali si è proposta transazione fiscale ex art. 182 ter L.F.: pagamento nella misura percentuale del 21% entro 48 mesi dall'omologa per € 265.131,78;

CLASSE 4: – TITOLARI DI PRIVILEGI DEGRADATI: crediti per tributi provinciali e comunali assistiti da privilegio ex art. 2752 c.c. c. 3 (28° mobiliare) degradati al chirografo per incapienza ex art. 160 c. 2 L.F. esclusi per legge dalla Transazione Fiscale nonché crediti assistiti da privilegio speciale incapiente ex art. 2764 c.c. (24° mobiliare) integralmente degradati al chirografo per incapienza ex art. 160 c. 2 L.F. ed esclusi per legge dalla Transazione Fiscale: pagamento nella misura percentuale del 20,5 entro 48 mesi dall'omologa per € 39.774,00;

CLASSE 5 – CHIROGRAFARI NATURALI: creditori chirografari naturali: pagamento nella misura percentuale del 15,4262% entro 48 mesi dall'omologa per € 230.531,36;

appostazione di un fondo rischi per € 23.979,22

il tutto per un passivo totale di € 5.544.188,35 a fronte di un fabbisogno concordatario di € 2.744.410,54;

la relazione ai sensi dell'art. 172 l.f. del commissario concludeva che “*la proposta concordataria integrativa, come sottoposta dalla ricorrente, si palesa allo stato come l'unica soluzione che pare possa soddisfare l'intero ceto creditorio di UGO MURSIA EDITORE seppur con differenti percentuali, anche minime*”;

nell'adunanza dei creditori in data 19.10.2021 e nei successivi 20 giorni perveniva il voto favorevole di tre classi e si raggiungeva la maggioranza del 62,07% dei voti cosicché con provvedimento in data 18.11.2021 il tribunale, su relazione del giudice delegato, reputava approvato il concordato fissava l'udienza di omologa per il 27.1.2022;

il difensore della debitrice depositava memoria di costituzione con la quale chiede dall'omologa formalmente in data 17.1.2022;

il commissario si costituiva depositando memoria contenente il suo parere motivato ex art. 180 l.f., ribadendo le conclusioni positive della relazione ex art. 172 l.f. ed anzi osservando che “*il venir meno dell'aleatorietà inherente la vendita del compendio immobiliare di proprietà sociale in Vignate, la prudenziale (necessaria) svalutazione dei crediti – da porre al servizio del Concordato – apportata dalla SOCIETÀ, l'impiego di disponibilità liquide ma, soprattutto, la prosecuzione dell'attività per il periodo 2020-2025 con generazione di flussi positivi, da asservire al soddisfacimento dei Creditori, e – da ultimo, per l'appunto – l'accollo liberatorio da parte del Socio Fiorenza Mursia, subordinato all'avvenuta omologa della Proposta concordataria, della quota di debito chirografario post falcidia, risultano elementi – tutti – che vanno positivamente valutati;*

il Collegio reputa di condividere il giudizio positivo espresso dall'organo di controllo e pronuncia quindi la omologa;

considerato che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 180 l.f., le somme da attribuire ai creditori irreperibili dovranno essere versate, a cura del liquidatore e sotto il controllo del commissario, in depositi postali con rito degli irreperibili, affinché in caso di omessa ritiro nei 5 anni le somme indicate possano essere accreditate all'Erario dello Stato;

visto l'art. 180 e 182 l.f.;

PQM**OMOLOGA**

la procedura di concordato preventivo della Ugo Mursia Editore s.r.l. (C.F. 09347510159);

STABILISCE

le seguenti disposizioni esecutive:

- a) l'organo amministrativo, entro 30 giorni dalla comunicazione del presente decreto, predisporrà una relazione-piano di liquidazione con il cronoprogramma e la descrizione delle future attività anche di riscossione dei crediti ed ogni sei mesi successivi all'omologa una relazione avente contenuti analoghi a quelli dell'art. 33 quinto comma l.f. primo, secondo e terzo periodo, (il primo al fine di poter comparare le seconde con facilità ed individuare gli inadempimenti e le

inerzie da segnalare al ceto creditore o al Tribunale) e che comunichi a mezzo posta elettronica certificata altra copia della relazione al Commissario Giudiziale, il quale dovrà procedere alla pubblicazione nell'area del sito internet www.tribunale.milano.it (se disponibile) riservata ai creditori, a norma dell'art. 171, secondo comma, l.f., ed alla espressione del proprio parere sull'operato descritto, da inviare con solerzia al giudice delegato.

- b) per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, l'organo amministrativo dovrà munirsi dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori e del parere favorevole del Commissario Giudiziale, dandone al contempo informazione al Giudice Delegato;
- c) l'organo amministrativo richiederà il parere del Commissario Giudiziale e l'autorizzazione del Giudice Delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio;
- d) l'organo amministrativo, entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione, trasmettendone copia al Commissario Giudiziale che procederà alla sua pubblicazione nell'area del sito internet www.tribunale.milano.it (se disponibile) riservata ai creditori;
- e) le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate dall'organo amministrativo sul conto corrente bancario intestato alla procedura, e i prelievi saranno vincolati al visto preventivo del Commissario Giudiziale;
- f) l'organo amministrativo dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro previamente vidimato dal Commissario Giudiziale;
- g) l'organo amministrativo provvederà a ripartire tra i creditori, il più presto possibile, le somme via via realizzate dalla liquidazione sulla base di un unico piano di riparto, vistato dal Commissario Giudiziale e corredata del parere del Comitato dei Creditori, con la eventuale previsione di eventuali accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata; il Commissario Giudiziale procederà quindi tempestivamente alla pubblicazione del piano di riparto nell'area del sito internet www.tribunale.milano.it (se disponibile) riservata ai creditori;
- h) entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni di liquidazione l'organo amministrativo depositerà in cancelleria, per la presa d'atto da parte del Giudice Delegato, il rendiconto finale, corredata dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale e all'attestazione di quest'ultimo circa l'avvenuta presentazione e la completezza della documentazione attestante i pagamenti; quindi il Commissario Giudiziale provvederà alla pubblicazione del rendiconto nell'area del sito internet www.tribunale.milano.it riservata ai creditori;
- i) il Giudice Delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso per il Commissario Giudiziale solo a seguito dell'attestazione del Commissario Giudiziale indicata al punto precedente;
- j) resta riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato.

k) riserva al G.D., siccome non eseguita nell'ambito di tale decreto, previa sottoposizione dei nominativi da parte del Commissario giudiziale, la nomina dei componenti del Comitato dei Creditori, cui si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 40, 41 e 182, terzo comma, l.f.;

DISPONE

la comunicazione al registro delle imprese per la iscrizione a cura della cancelleria ex art. 17 l.f., nonché alla ricorrente, al commissario giudiziale ed al PM. e sul sito internet del Tribunale www.tribunale.milano.it. (se disponibile).

Così deciso in Milano, nella Camera di consiglio del 27/01/2022

Il giudice est.

Il Presidente

Sergio Rossetti

Luisa Vasile